

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	73,00
1107 10 99 000	108,00
1107 20 00 000	126,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.
